

REGOLAMENTO (CEE) N. 2736/90 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 1990

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ossido ed acido tungstici originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo istituito da detto regolamento,

considerando quanto segue :

A. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 762/90 ⁽²⁾, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ossido ed acido tungstici originari della Repubblica popolare cinese, di cui al codice NC 2825 90 40. Il dazio è stato prorogato per un periodo massimo di due mesi con il regolamento (CEE) n. 2126/90 ⁽³⁾.

B. Seguito della procedura

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, la « China Chamber of Commerce of Metals, Minerals and Chemicals Importers and Exporters », in appresso denominata « Camera di commercio cinese », in rappresentanza dei due esportatori cinesi, « China National Non-ferrous Metals Import and Export Corporation » (CNIEC) e « China National Metals and Minerals Import and Export Corporation » (Minmetals), ha chiesto ed ottenuto di essere sentita dalla Commissione.
- (3) La Commissione ha informato la Camera di commercio cinese dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale la Camera di commercio cinese e gli esportatori cinesi potevano presentare le loro osservazioni.

- (4) La Commissione ha tenuto conto di tutte le osservazioni presentate prima di elaborare le conclusioni definitive, che sono confermate dal Consiglio.

- (5) La presente inchiesta non è stata conclusa entro il termine di un anno fissato all'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88 a causa della durata delle consultazioni in sede di comitato consultivo prima dell'istituzione delle misure provvisorie.

C. Dumping

- (6) Per stabilire l'esistenza di un dumping relativo alle importazioni di ossido e di acido tungstici originari della Cina, la Commissione ha dovuto considerare che tale paese non ha un'economia di mercato e, di conseguenza, basare i suoi calcoli sul valore normale del prodotto in questione in un paese ad economia di mercato; a questo scopo la Commissione ha utilizzato i dati raccolti presso un produttore sudcoreano di prodotti intermedi del tungsteno, la società Korea Tungsten Mining Co. Ltd (KTMC), che aveva accettato di collaborare con la Commissione nel quadro della presente inchiesta.

- (7) Poiché nel periodo di riferimento la società KTMC non ha venduto il prodotto in questione né sul mercato interno, né su quello dell'esportazione, ma ha fabbricato il prodotto nel suo stadio intermedio ai fini della produzione di tungsteno metallico in polvere, la Commissione ha determinato il valore normale sulla base del valore costruito, stabilito sommando il costo di produzione dell'ossido tungstico ad un margine di utile ragionevole.

Detto costo di produzione comprendeva le spese amministrative, generali e di vendita stabilite, in assenza di dati relativi ad altri produttori o esportatori nel paese d'origine, facendo riferimento alle vendite di tungsteno metallico in polvere effettuate dalla KMTC sul suo mercato interno nel periodo di riferimento.

- (8) La Camera di commercio cinese ha affermato che la società coreana KMTC, essendo un'impresa totalmente integrata, deve sostenere spese generali di vendita superiori a quelle di società che, come gli esportatori cinesi, vendono direttamente a distributori indipendenti oppure a imprese di trasformazione. La Camera di commercio cinese contestava pertanto il metodo utilizzato dalla Commissione per determinare l'importo delle spese generali da includere nel costo di produzione.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 195 del 26. 7. 1990, pag. 1.